D.M. 6 aprile 1995, n. 170 (1).

Regolamento recante norme sulla capacità finanziaria delle imprese di autoriparazione, dei loro consorzi e delle società consortili anche in forma di cooperativa.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 1995, n. 112.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 80, comma 9, del <u>decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992</u> «Nuovo codice della strada» come modificato dall'art. 36 del <u>decreto legislativo n. 360 del 10 settembre 1993</u>, che demanda al regolamento di esecuzione dello stesso codice il compito di fissare i requisiti tecnico professionali delle imprese di cui allo stesso art. 80, comma 8;

Visto l'art. 239, comma 2, lettera b), del <u>decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495</u>, che fissa i suddetti requisiti;

Considerata la necessità che le predette imprese siano in possesso di un'adeguata capacità finanziaria, in relazione alla garanzia da offrire per il mantenimento in esercizio dei locali, delle strumentazioni e delle attrezzature da destinare alle revisioni, e ciò sia che le imprese stesse operino singolarmente sia che agiscano sotto forma di consorzi o società consortili:

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 19 gennaio 1995;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata <u>legge n. 400</u> <u>del 1988</u> (nota n. 1657 del 4 aprile 1995);

Adotta il seguente regolamento:

1.

- 1. La capacità finanziaria delle imprese singole di cui all'art. 80, comma 8, del <u>decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285</u> (2), come modificato dall'art. 36 del <u>decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360</u>, deve essere non inferiore a L. 300.000.000 e dimostrata mediante un'attestazione di affidamento nelle forme tecniche previste dall'art. 239, comma 2, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (3).
- 2. La capacità finanziaria di ciascuna delle imprese di autoriparazione, partecipanti a consorzi o a società consortili, deve essere non inferiore a L. 100.000.000 se iscritte in una sola delle sezioni del registro di cui all'art. 2, comma 1, della <u>legge 5 febbraio 1992, n. 122 ⁽⁴⁾</u>, ovvero dello speciale elenco previsto dall'art. 4 della medesima legge. Detta capacità finanziaria, da dimostrare mediante un'attestazione avente le caratteristiche specificate all'art. 1, è elevata a L. 170.000.000 ed a L. 230.000.000, rispettivamente, nel caso di iscrizione in due o in tre sezioni del registro o dello speciale elenco citato.

- (2) Riportato al n. A/CCII.
- (3) Riportato al n. A/CCVI.
- (4) Riportata al n. A/CXCVI.

fac-simile ATTESTAZIONE CAPACITA' FINANZIARIA

Intestazione dell'Istituto di Credito

Attestazione	rilasciat	a aı sensı d	ell'art.	80, c. 8	del Codice	della	Strada	e c	dell'art.	239,	comma	1 2 IE	ettera b)	, aei	
regolamento	di	esecuzione	а	richiesta	della							con	sede	in	
			Via	l					·						
La sottoscritta	a Filiale	di						_							
della Banca/S	Società F	inanziaria	······································												
con sede in _						attesta	ı, ai fini	del ı	requisit	o della	a capac	tà fina	anziaria	della	
richiedente,	di ave	r concesso,	alla	predetta											
affidamenti per complessivi €							sotto varie forme tecniche.								
Data			_												